

I CONFINI TRA CONCORSO ESTERNO E FAVOREGGIAMENTO PERSONALE ALLA PROVA DEL DIRITTO VIVENTE: L'INATTESO RECUPERO DELLA CATEGORIA DELLA «FIBRILLAZIONE»

Mariacaterina Rocco*

SOMMARIO: 1.- Rilievi introduttivi; 2.- Il fatto e i motivi di ricorso; 3.- Considerazioni in diritto della Corte; 4.- Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso nella giurisprudenza di legittimità; 5.- Riflessioni critiche: il recupero della “fibrillazione” e l’urgenza di un intervento legislativo.

ABSTRACT: Il presente contributo si sofferma sull’analisi di una recente decisione della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione - n. 25557 dell’11 giugno 2025, (dep. 10 luglio 2025) - la quale offre l’occasione per tornare sul complesso tema del confine tra il delitto di favoreggiamento personale e la fattispecie di matrice giurisprudenziale del concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Nel ripercorrere le principali tappe dell’evoluzione nomofilattica dell’istituto - scandita dai fondamentali arresti Demitry, Carnevale e Mannino - si pone l’attenzione sulle criticità connesse all’inedito recupero della categoria della «fibrillazione» operato dai giudici di legittimità al fine di qualificare la condotta del cosiddetto «facilitatore» logistico. Attraverso l’esame dei recenti contrasti registratisi in seno alla Corte di Cassazione nel corso del 2025, il lavoro evidenzia il persistente deficit di tassatività e determinatezza che affligge l’istituto, ribadendo l’urgenza di un intervento legislativo di espressa tipizzazione.

* Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno.

This paper analyzes a recent decision issued by the Fifth Criminal Section of the Court of Cassation - No. 25557 of June 11, 2025 (filed on July 10, 2025) - which provides an opportunity to revisit the complex issue of the distinction between the two legal concepts of aiding and abetting an individual and external participation in a mafia-type association. By retracing the main stages of the jurisprudential evolution of this legal category - marked by the landmark Demitry, Carnevale, and Mannino decisions - this work draws attention to the critical issues connected to the unprecedented revival of the concept of organizational “fibrillation” applied by the judges of legitimacy to qualify the conduct of the so-called logistical “facilitator”. By examining the recent internal conflicts within the Court of Cassation during 2025, this study highlights the persistent lack of precision and predictability, reaffirming the urgent need for legislative intervention.

KEYWORDS: External participation, Personal aiding and abetting, Court of Cassation.

1.- Rilevi introduttivi.

Con la sentenza in commento, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del dibattuto tema del concorso esterno in associazione di tipo mafioso (artt. 110 e 416-bis c.p.). La pronuncia trae origine dal ricorso proposto avverso l’ordinanza resa in data 21 febbraio 2025 dal Tribunale di Palermo, in sede di riesame, con cui il Collegio aveva parzialmente riformato il provvedimento cautelare emanato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino nei confronti dell’indagato; in particolare, i giudici del riesame avevano sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, gravati dall’applicazione del dispositivo elettronico di controllo.

2.- Il fatto e i motivi di ricorso.

In ordine ai fatti di causa, all’indagato veniva contestato il concorso esterno in associazione di tipo mafioso per aver agevolato, con la propria condotta, un noto clan operante nel territorio palermitano.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il contributo del soggetto agente si sarebbe estrinsecato nell’assicurare canali stabili e riservati di comunicazione tra i membri del sodalizio, cooperando nell’organizzazione di riunioni associative destinate alla pianificazione e all’esecuzione del programma criminoso.

Nello specifico, l’indagato avrebbe operato come latore di comunicazioni e messaggi da e per il proprio fratello, ritenuto organicamente inserito nell’associazione, agevolando così i contatti di quest’ultimo con soggetti terzi.

Avverso tale ordinanza la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo un unico motivo incentrato sul vizio di violazione di legge e sul correlato difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria relativamente alla condotta concorsuale di

Giurisprudenza

cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. In particolare, il ricorrente ha censurato l'ordinanza ritenendola affetta da un impianto argomentativo carente, in quanto il Tribunale del Riesame si sarebbe limitato ad enumerare le singole occasioni di intercettazione telefonica captate a carico dell'agente in favore del fratello, senza tuttavia precisare quale sia stato lo specifico e concreto apporto fornito alla consorteria mafiosa.

Sulla scorta di tale premessa, la difesa ha censurato la qualificazione giuridica del fatto, ravvisando un vizio di illogicità motivazionale laddove il provvedimento impugnato ha escluso la configurabilità della meno grave fattispecie di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito avrebbero erroneamente valorizzato la pretesa gravidanza e durata del contributo materiale, nonché il rilievo attribuito alla messa a disposizione del proprio esercizio commerciale quale punto d'incontro tra il congiunto e soggetti terzi.

In realtà, sotto il profilo quantitativo, la difesa ha evidenziato l'esiguità numerica degli episodi contestati rispetto all'intero arco temporale delle indagini, ridottisi a sole quattro comunicazioni nell'intervallo compreso tra giugno 2021 e marzo 2023. È stata pertanto eccepita l'insussistenza dei requisiti di stabilità e concretezza del contributo materiale, nonché della componente volitiva dell'elemento soggettivo, avendo l'indagato agito al solo scopo di tutelare il fratello a fronte di asserite minacce da quest'ultimo subite.

3.- Considerazioni in diritto della Corte.

Il Supremo Collegio è stato in tal modo investito della questione sulla corretta qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal soggetto sottoposto ad indagini, ravvisando nella stessa l'occasione per meglio perimetrare il confine tra il reato di favoreggiamento personale e quello di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. La Quinta Sezione penale ha ritenuto infondato il ricorso proposto, confermando la legittimità dell'ordinanza del Tribunale del Riesame e convalidando la qualificazione giuridica del fatto in termini di concorso esterno in associazione mafiosa, sulla base della ravvisata sussistenza del correlato quadro di gravità indiziaria.

In via preliminare, i giudici di legittimità hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale volto a delineare lo statuto dogmatico del concorso esterno. In base a tale indirizzo, la responsabilità a titolo di concorso si configura in capo a colui che, pur privo di un inserimento organico (ossia dell'*affectio societatis*), agisca con la consapevolezza e volontà di fornire un contributo concreto, significativo e determinante alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio, supportandone l'azione specialmente nei momenti di evidente difficoltà¹.

¹ Cass. pen., Sez. V, 05 luglio 2021, n. 33874, *Giglio*, Rv. 281770.

In realtà, la Suprema Corte ha considerato immune da censure l'approdo argomentativo del Tribunale del Riesame, evidenziando la corretta individuazione del ruolo dell'indagato quale "*facilitatore delle dinamiche associative*".

Sebbene non strutturalmente inserito nell'organigramma del sodalizio, l'agente ha fornito un contributo causale decisivo, estrinsecatosi sia nella veicolazione di messaggi strategici tra il fratello e soggetti terzi, sia nella strumentalizzazione della propria attività commerciale, avendo di fatto trasformato il proprio bar in un insospettabile centro operativo per riunioni mafiose. Il Collegio ha valorizzato, in particolare, la piena consapevolezza di tale offerta logistica: poiché il fratello, intraneo al clan, non si serviva di utenze cellulari per ragioni di sicurezza, il locale dell'*extraneus* ne garantiva la reperibilità da parte dei vertici del sodalizio, al fine di concordare gli appuntamenti associativi.

Con riguardo all'unico motivo di ricorso, inerente alla corretta qualificazione giuridica della condotta contestata, la Suprema Corte ha chiarito come l'ordinanza oggetto d'impugnazione abbia tracciato correttamente il *discrimen* tra il reato di favoreggiamento e quello di concorso esterno in associazione mafiosa; tale confine, a parere del Collegio, è ravvisabile proprio nell'assenza di episodicità del contributo e nella mancata circoscrizione soggettiva della condotta.

L'apporto fornito dall'agente, infatti, non si è esaurito in un intervento isolato o emergenziale a sostegno di un singolo consociato per sottrarlo alle indagini, ma si è tradotto in un contributo concreto, costante, di apprezzabile durata e rivolto a una pluralità di esponenti del sodalizio criminale.

Tale condotta si è rivelata effettivamente dotata di un'efficienza causale idonea a favorire la conservazione, il rafforzamento e il perseguimento degli obiettivi dell'associazione. Pertanto, la condotta ascritta all'estraneo travalica la soglia del favoreggiamento personale per confluire nel perimetro del concorso esterno; esito, questo, che ha giustificato il rigetto del ricorso da parte della Suprema Corte, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Proprio le peculiarità del caso di specie evidenziano come la distinzione tra il concorso esterno in associazione mafiosa e le figure di reato contigue previste dal codice - in particolare il favoreggiamento personale, spesso contestato con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 c.p. - rappresenti un tema di costante rilevanza pratica nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata².

² Per una puntuale ricostruzione del confine che separa partecipazione attiva, favoreggiamento personale e concorso esterno si veda P. ZARRA, *Sui rapporti tra compartecipazione attiva all'associazione mafiosa, favoreggiamento personale e concorso esterno in associazione mafiosa: tra prassi applicativa e diritto vivente*, in *Archivio Penale*, 2021, n. 2.

Giurisprudenza

A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità è da sempre intervenuta sul rapporto tra le due figure per tracciarne i confini applicativi.

Di recente, la Sesta Sezione penale della Cassazione si è pronunciata specificamente su tale differenza, ribadendo come il principale elemento di differenziazione risieda nella natura estemporanea ed episodica dell'ausilio prestato al singolo associato rispetto alla continuità strutturale del supporto di tipo concorsuale. Se nel favoreggiamento l'azione dell'agente si esaurisce in un soccorso isolato volto a neutralizzare una specifica attività investigativa a carico di un sodale, nel concorso esterno si assiste a un collegamento sistematico con l'intera consorteria.

Così facendo, l'estraneo si rende autore di un apporto materiale finalizzato alla conservazione o al potenziamento dell'associazione nel suo complesso³.

La sentenza in commento, dunque, rappresenta solo l'ultimo tassello di un filone interpretativo in continua evoluzione. In assenza di una massima ufficiale, dall'analisi delle considerazioni in diritto è possibile ricavare il principio giuridico applicato dalla Quinta Sezione. In sostanza, *“il fornitore di un ausilio logistico - definito «facilitatore» - risponde di concorso esterno, e non del meno grave delitto di favoreggiamento personale mafioso, qualora il contributo prestato superi lo scopo di preservare il singolo associato da un'eventuale attività investigativa e si traduca in un sostegno concreto alla funzionalità complessiva dell'intera organizzazione criminale in un momento di instabilità strutturale della stessa”*.

4.- Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso nella giurisprudenza di legittimità.

Prima di esaminare i profili strettamente critici della pronuncia in commento, al fine di comprenderne appieno la portata dogmatica, appare opportuno ripercorrere brevemente le tappe fondamentali che hanno segnato la ricostruzione giurisprudenziale dell'istituto. In assenza, infatti, di un'espressa tipizzazione legislativa, è spettato alla giurisprudenza nomofilattica l'onere di delimitare i confini della fattispecie del concorso eventuale di persone nel reato associativo di tipo mafioso, determinando un'evoluzione interpretativa segnata da tre fondamentali arresti delle Sezioni Unite.

Un primo tentativo di dettare le coordinate ermeneutiche dell'istituto risale al 1994, nello specifico, all'intervento delle Sezioni Unite con la nota sentenza Demitry⁴. Col dichiarato obiettivo di porre un freno all'incertezza interpretativa che fino a quel momento aveva caratterizzato la figura, mettendo a rischio il rispetto del principio di legalità, il Supremo Collegio interveniva innanzitutto ammettendo il concorso esterno nei reati associativi.

³ Cass. pen., Sez VI, 25 settembre 2025, n. 41479, in *CED Cass. pen.*, 2026.

⁴ Cass. pen, Sez. un., 5 ottobre 1994, n. 16 in *Foro it.* 1995, II, 341.

Allo stesso tempo i giudici di legittimità individuavano nella categoria della «fibrillazione» dell'organizzazione criminale, il presupposto a cui agganciare la condotta atipica penalmente rilevante.

L'*extraneus*, al contrario del partecipe, era delineato come un soggetto privo di inserimento organico nel sodalizio, la cui condotta veniva attivata proprio da questo stato di instabilità della consorteria. La fibrillazione, infatti, coincideva con una fase patologica della vita dell'ente, superabile soltanto mediante un ausilio esterno, fornito appunto dal terzo estraneo, indispensabile per consentire all'associazione di superare la crisi transitoria, salvaguardandone l'operatività.

Questo modello, così restrittivo, mostrò ben presto il suo principale limite pratico: l'impossibilità di intercettare e sanzionare tutte quelle condotte di sostegno esterno prestate in favore del sodalizio durante fasi di ordinaria gestione operativa, ossia in momenti non contrassegnati da una vera e propria crisi strutturale.

Tale criticità non poteva che spingere le Sezioni Unite verso un parziale ripensamento avutosi con la sentenza Carnevale⁵ del 2002. Con il nuovo intervento nomofilattico si assiste al definitivo superamento della logica dell'emergenza strutturale, spostando l'attenzione sul valore concreto dell'apporto fornito dall'estraneo.

Secondo il mutato orientamento, il concorso esterno si configura quando il contributo del terzo assume una reale efficienza causale, idonea a rafforzare o conservare la struttura criminosa, indipendentemente dal fatto che la stessa versi in una situazione di crisi.

L'ultimo, e fondamentale, arresto nomofilattico sul tema si è avuto nel 2005 con la storica sentenza Mannino⁶, la quale ha ricostruito la figura fissandone gli elementi costitutivi. Le Sezioni Unite hanno chiarito che affinché il contributo del terzo presenti il disvalore penale richiesto dal combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p., l'apporto deve tradursi in un "*contributo concreto, specifico, consapevole e volontario*", la cui effettiva efficienza causale al consolidamento del sodalizio deve essere necessariamente accertata mediante il giudizio controfattuale *ex post*⁷.

5.- *Riflessioni critiche: il recupero della "fibrillazione" e l'urgenza di un intervento legislativo.*

Proprio alla luce del rigoroso modello causale imposto nel 2005, il profilo di maggiore interesse della pronuncia in commento risiede nel palese scostamento da tali coordinate.

⁵ Cass. pen, Sez. un., 30 ottobre 2002, n. 22327 in *Riv. pen.* 2003, 707.

⁶ Cass. pen, Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748 in *Foro it.* 2006, 2, II, 80.

⁷ Per un'organica e dettagliata ricostruzione dogmatica dell'evoluzione giurisprudenziale del concorso esterno si veda P. SCEVI, *Il concorso eventuale nei reati associativi: questioni aperte e prospettive di riforma*, in *Archivio Penale*, 2017, 2; I. GIUGNI, *Il problema della causalità nel concorso esterno*, in *Diritto penale contemporaneo*, 6 ottobre 2017.

Giurisprudenza

La decisione dimostra come il concorso esterno, in quanto istituto di creazione giurisprudenziale e privo di un'espressa tipizzazione nel codice, continui a costituire terreno di acceso scontro dogmatico.

La prassi della Suprema Corte, sul punto, si conferma frammentata e incline a repentine oscillazioni interpretative. Tale fluidità finisce per mettere a rischio i principi cardine di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, nonché la stessa certezza del diritto. La decisione in esame è l'esempio perfetto di questa tendenza nella parte in cui richiama la vecchia categoria della "fibrillazione" dell'organizzazione criminale, originariamente elaborata dal supremo consesso nomofilattico con la pronuncia "Demitry" e ritenuta definitivamente superata dagli storici approdi interpretativi delle sentenze "Carnevale" e "Mannino".

Ad accentuare tale distorsione ermeneutica concorre il radicale contrasto registratosi nell'arco di pochi mesi all'interno della stessa giurisprudenza di legittimità. In antitesi con il recupero operato dalla Quinta Sezione con la decisione in commento, si pone, infatti, l'approccio rigoroso manifestato dalla Sesta Sezione penale all'inizio del medesimo anno. Quest'ultima, negando ogni rilevanza a presunti stati patologici o di crisi del sodalizio, ha ribadito come l'indagine penale debba focalizzarsi in via esclusiva sull'attitudine eziologica del supporto fornito rispetto alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative della consorteria criminale.

Tale apporto, pertanto, deve presentarsi come concreto, specifico, consapevole e volontario, dal carattere occasionale o continuativo, purché posto in sinergia strutturale con la condotta tipica dei sodali⁸.

Lo strappo interpretativo diviene ancor più evidente se si esamina l'evoluzione interna alla stessa Quinta Sezione. A brevissima distanza temporale dalla pronuncia in commento, il medesimo collegio giudicante aveva, infatti, espresso un orientamento di segno opposto.

In quell'occasione si era riaffermata la necessità di valutare l'efficacia causale del contributo atipico del terzo in relazione alle sole finalità proprie dell'associazione, svincolandolo espressamente da assetti di instabilità o crisi del sodalizio⁹.

La coesistenza di risposte ermeneutiche tra loro divergenti in un ristretto arco temporale evidenzia come la verifica del nesso eziologico proprio della figura del concorso esterno nei reati associativi, risenta tuttora della mancanza di criteri valutativi omogenei e condivisi. Si assiste al persistere di una fluidità applicativa che contrasta con quella fondamentale esigenza di stabilità nomofilattica e di certezza del diritto che i supremi arresti del 2002 e del 2005 intendevano imporre in via definitiva.

⁸ Cass. pen. Sez. VI, 30 gennaio 2025, n. 11491 in *DeJure*.

⁹ Cass. pen. Sez. V, 15 gennaio 2025, n. 18768 in *DeJure*.

Ma il principale rischio di una scelta interpretativa volta a riesumare un indirizzo ermeneutico ormai considerato superato, al solo fine di blindare la qualificazione della condotta contestata all'indagato in termini di concorso esterno, è quello di incrinare l'affidamento dei consociati, ma anche degli operatori del diritto, nella giurisprudenza di legittimità. Un simile andamento oscillante finisce, infatti, per minare alle fondamenta la stessa prevedibilità della sanzione, privando il cittadino di quelle coordinate certe necessarie a calcolare preventivamente le conseguenze penali delle proprie azioni.

Di fronte a un simile e persistente deficit di tassatività di matrice giudiziaria, appare ormai indefettibile un intervento del legislatore, volto a tipizzare espressamente la fattispecie e a perimetrare in via definitiva l'istituto del concorso esterno in associazione mafiosa.